



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**

**ACCORDO QUADRO**

**SERVIZIO DI TRADUZIONE DI VIDEOCORSI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA  
SUL LAVORO REALIZZATI DALL'UFFICIO SPECIALE PREVENZIONE PROTEZIONE E  
ALTA VIGILANZA**

L'anno 2025 il giorno 3 del mese di dicembre con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

**Tra**

da una parte la Prof.ssa Antonella Polimeni, nata a Roma, il 06/10/1962, domiciliata per la carica ove appresso, che interviene al presente atto in virtù del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 65 del 13 gennaio 2016 e ss. mm. ii., nella sua qualità di Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel prosieguo del presente atto altresì denominata *Università*, con sede in Roma, P. le Aldo Moro civico n. 5, CAP. 00185, C.F. n. 80209930587 e P.I. n. 02133771002

**e**

dall'altra parte la sig.ra Katya Kaliope Aida Aricci, nata a Milano (MI) il 19/10/1970, domiciliato per la carica ove appresso, che interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa Arkadia Translations Srl, nel prosieguo del presente atto definita *Società*, avente sede legale in Bergamo (BG), via Verdi n.12, CAP. 24121, iscritta alla C.C.I.A.A. di Bergamo al numero R.E.A. RM - 317011, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 02717560169, capitale sociale interamente versato Euro 10.000.

**SI PREMETTE**

- che l'Università ha necessità di acquistare un servizio di traduzione dall'italiano di video corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati dall'Ufficio Speciale Prevenzione Protezione e Alta Vigilanza al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ateneo, estendendo la fruizione di alcuni corsi in materia di salute e sicurezza anche a studenti, equiparati e lavoratori di provenienza straniera. La fruizione dei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro è infatti obbligatoria per ogni lavoratore ed equiparato secondo quanto stabilito nell'art. 20, c.2, h del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. ed è obbligo del



Datore di Lavoro assicurare ad ogni lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di SSL, anche rispetto alle conoscenze linguistiche (art. 37, c.1 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.);

- che lo strumento ritenuto più idoneo dal RUP a soddisfare la predetta esigenza di acquisto è l'Accordo Quadro con un unico operatore economico di cui all'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, per un importo massimo di euro 99.000,00 (novantanovemila/00), IVA 22% esclusa, a decorrere dalla sua data di stipula fino al termine massimo di anni 3 (tre), o, in alternativa, se antecedente, fino all'esaurimento della citata somma;

- che per quanto sopra, è stata avviata con la società Arkadia Translations Srl la Trattativa Diretta MePA n. 5695104;

- che con proprio Decreto n. 3554 del 28/11/2025 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.lgs.36/2023, dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, co. 3 del D.Lgs. 36/2023, alla società Arkadia Translations Srl di un servizio di traduzione dall'italiano di video corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati dall'Ufficio Speciale Prevenzione Protezione e Alta Vigilanza al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ateneo, **CIG B90D81CB0D**, tramite la piattaforma MePA, per un importo pari ad € 99.000,00 + IVA 22%.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Premesse** - Quanto contenuto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

**Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro** – Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto il servizio di traduzione dall'italiano alle seguenti lingue straniere: inglese, spagnolo, portoghese, cinese, arabo, indiano, di video corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati dall'Ufficio Speciale Prevenzione, Protezione e Alta Vigilanza, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale dell'Ateneo. Per una puntuale descrizione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, le parti fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle Condizioni particolari di contratto e nell'Elenco servizi e prezzi, che, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto.



**Art. 3 – Modalità di esecuzione della fornitura e tempistiche** – Per le modalità di esecuzione e per le tempistiche del servizio, che forma oggetto del presente Accordo Quadro, le parti fanno espresso rinvio alle Condizioni particolari di contratto e all'Elenco servizi e prezzi. Il corrispettivo sarà determinato dalla contabilizzazione dei singoli contratti attuativi effettivamente stipulati.

**Art. 4 – Corrispettivo dell'Accordo Quadro** – L'importo massimo posto a base dell'Accordo Quadro ammonta a euro 99.000,00 (novantanovemila/00) + IVA al 22%, in regime di scissione dei pagamenti, come risulta dall'offerta economica presentata sul MePA.

**Art. 5 – Revisione dei prezzi** - Si applica la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023. La revisione dei prezzi sarà applicata sulla base dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione di servizi (PPS), valori "Business to Business", per il settore ATECO di riferimento (74.30.00).

L'andamento dell'indice è monitorato con cadenza trimestrale.

Per ulteriori dettagli in merito alla clausola di revisione dei prezzi le parti fanno rinvio alle Condizioni particolari di contratto.

**Art. 6 – Durata dell'Accordo Quadro** – Il presente Accordo Quadro ha durata a decorrere dalla sua data di stipula e fino al termine massimo di anni 3 (tre), o, in alternativa, se antecedente, fino all'esaurimento dell'importo di euro 99.000,00 (novantanovemila/00), IVA 22% esclusa.

**Art. 7 – Controllo tecnico – contabile** - Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione dell'Accordo Quadro sono svolte dal RUP che ne verifica il regolare andamento.

**Art. 8 – Cauzione definitiva** - L'*Università*, come sopra rappresentata, dà atto che a garanzia della completa e regolare esecuzione del presente Accordo Quadro, le è stata consegnata dalla *Società* la polizza fideiussoria numero 2222764, rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A.- Verona, in data 30/10/2025, per un importo di Euro 4.950,00 con scadenza 29/10/2028.

**Art. 9 – Obblighi dell'affidatario** – La Società assume tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di



retribuzione dei lavoratori dipendenti, ed accetta tutte le condizioni contrattuali e le relative penalità.

**Art. 10 – Penali** - Qualora l'esecuzione dei servizi avvenga con ritardo rispetto ai termini stabiliti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) applicherà una penale pari all'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

**Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione** – Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità previste delle Condizioni particolari di contratto.

Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva della *Società* ed alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 602/73 e dal Decreto del MEF n. 40 del 18 gennaio 2008. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 1 Legge 136/10 e ss. mm. e ii. i pagamenti verranno effettuati dall'*Università* a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, con Codice Identificativo Gara (CIG).

Il Legale rappresentante della *Società* ha dichiarato che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è il seguente: CODICE IBAN: IT58P0306909465100000063590.

La persona delegata ad operare sullo stesso conto corrente è: la Sig. ra Aricci Katya Kaliopè Aida, nata a Milano il 19/10/1970, codice fiscale RCCKYK70R59F205D.

Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempestivamente notificata all'*Università*. In difetto nessuna responsabilità può attribuirsi all'*Università* stessa per pagamenti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati.

Ai sensi del Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI), con l'indicazione delle coordinate bancarie dell'Istituto di credito ove effettuare il pagamento, intestata come segue:

**Sapienza Università di Roma – Ufficio Speciale Prevenzione Protezione e Alta Vigilanza – Settore Amministrativo per la Sicurezza - Codice Univoco Ufficio: 18Q9I5 – P. le Aldo Moro, n. 5 – 00185 Roma; P.IVA: 02133771002.**

La *Società* dovrà emettere fattura, con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e dall'art. 2 Decreto M.E.F. del 23 gennaio 2015.



**Art. 13 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari** – La *Società* assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. e ii. a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 - bis, della suddetta legge, il presente Accordo Quadro sarà risolto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà darne immediata comunicazione all'*Università* e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

L'*Università* verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle Imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e ss. mm. e ii..

**Art. 14 – Recesso** – L'*Università* si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte della *Società*, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione nel rispetto degli obblighi contrattuali, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii.. L'eventuale recesso sarà notificato dall'*Università* alla *Società*, con preavviso non inferiore a venti giorni tramite PEC.

**Art. 15 - Risoluzione dell'Accordo Quadro** – Per i casi di risoluzione le parti fanno rinvio alle Condizioni particolari di contratto nonché alla normativa vigente in materia.

**Art. 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice Etico e di Comportamento di Sapienza Università di Roma** - La *Società* si impegna all'osservanza delle disposizioni e degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice etico e di comportamento adottato dall'*Università*, emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro.

**Art. 17 – Norme che regolano l'Accordo Quadro** – L'esecuzione dell'Accordo Quadro è soggetta all'osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni espressi nel



presente Accordo Quadro, nelle Condizioni particolari di contratto e nell'Elenco servizi e prezzi nonché nella normativa vigente.

**Art. 18 – Dichiarazione ex art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving doors*), l'*Università* prende atto che la *Società* ha dichiarato formalmente di conoscere il divieto valido per i dipendenti, i quali negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**Art. 19 – Domicilio legale** – Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, i contraenti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.

**Art. 20 – Foro competente** – Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, in esecuzione dell'Accordo Quadro, è competente il Foro di Roma.

**Art. 21 - Registrazione dell'Accordo Quadro** – Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/86 e ss.mm. e ii.

**Art. 22 – Spese** – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro sono a carico della *Società*. Il presente Accordo Quadro è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.

PER L'UNIVERSITA'  
Prof.ssa Antonella Polimeni

PER LA SOCIETA'

---